



PROVINCIA DI GROSSETO



**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER CONTO DEL COMUNE DI FOLLONICA**

Disciplinare DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA INTERAMENTE TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI:
“Comune di Follonica – Lavori di riqualificazione del Quartiere Senzuno – Intervento 2 CUP C33D20004990001 – Intervento 4 C33D20005010001 – Intervento 6 C33D20005030001 – Intervento 7 C33D20005040001 –e intervento 8 C33D20005050001 comprensivi della sostituzione delle condotte idriche e fognarie C37B22000360005 ” PROGETTO PNRR, COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “Next generation EU”. CIG 9827682BBC

La presente procedura di gara è afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e nella presente lettera di invito trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, della circolare MEF-RGS n. 33/2022 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si rimanda a quanto previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021.

INDICE GENERALE

1. PREMESSA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO, IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	6
4. MODIFICHE CONTRATTUALI.....	8
5. REVISIONE PREZZI.....	8
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	8
7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	9
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
9. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	12
10. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	12
11. PASSOE.....	13
12. CONTRIBUTO ANAC.....	13
13. AVVALIMENTO	13
14. SUBAPPALTO – SUBAFFIDAMENTO	14
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
16. CAUZIONI E GARANZIE.	15
17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE.....	17
18.SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	23
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
20. STIPULA DEL CONTRATTO E RIMBORSO SPESE	24
21. PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE	25
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	25
23. RESPONSABILITA' E ACCESSO AGLI ATTI	26
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
25. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA'	26
26. PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	26
27. RICORSO	26
28. NORME DI RINVIO	27

1. PREMESSE

La Stazione Unica Appaltante, istituita con deliberazione di Consiglio provinciale n. 19 del 27/04/2021, svolge tale funzione in nome e per conto del Comune di Follonica, in seguito a giusta Convenzione del 21/12/2021. In seguito a determinazione dirigenziale a contrarre n.469 del 15/05/2023 del Comune di Follonica, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Grosseto, indice la presente procedura di gara per l'affidamento dei lavori di di riqualificazione del Quartiere Senzuno – Intervento 2 - Intervento 4 - Intervento 6 - Intervento 7 e intervento 8 comprensivi della sostituzione delle condotte idriche e fognarie” Progetto PNRR, cofinanziato dall’Unione Europea “Next generation EU”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del suddetto decreto. La gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite l'utilizzo della Piattaforma Telematica della Regione Toscana (START) avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale, come previsto dall'art. 133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, così come indicato all'art. 1, comma 3 della L. n. 55/2019, modificato da ultimo dall'art. 52 del D.L. n. 77/202, come richiesto dal Comune di Follonica.

Luogo di esecuzione: Comune di Follonica (codice NUTS: ITE1A)

Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Follonica: Stazione Unica appaltante Provincia di Grosseto, Piazza Martiri d'Istia n.1 – 58100 Grosseto – Tel. 0564/484111 – PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it, sito Internet: www.provincia.grosseto.it

Amministrazione contraente: Comune di Follonica (Gr) Largo Felice Cavallotti n.1, 58022 Follonica (Gr) - Codice Nuts: ITE1A - Italia - Tel. 0566/59111 – PEC: follonica@postacert.toscana.it sito Internet: www.comune.follonica.gr.it

Determinazione a contrarre del Comune di Follonica n. 469 del 15/05/2023

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice): Arch. Alessandro Romagnoli, Responsabile dell'Area 4 del Comune di Follonica

Responsabile del presente procedimento di gara Dr.ssa Silvia Petri – Dirigente della Stazione Unica Appaltante Provincia di Grosseto

Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara

ELABORATI DI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO INTERVENTO 2 CUP C33D20004990001 - INTERVENTO 4 CUP C33D20005010001 - INTERVENTO 6 CUP C33D20005030001 - INTERVENTO 7 CUP C33D200050400010001 - INTERVENTO 8 CUP C33D200050500010001

- 00. elenco elaborati
- 10. relazione generale e specialistica OC
- 11. relazione generale e specialistica F
- 12. calcoli esecutivi degli impianti F
- 13. relazione generale e specialistica IE
- 14. calcoli esecutivi degli impianti IE
- 15. relazione DNSH
- 20. capitolato speciale di appalto - parte tecnica OC
- 21. capitolato speciale di appalto - parte tecnica F
- 22. capitolato speciale di appalto - parte tecnica IE
- 23. capitolato speciale di appalto - parte amministrativa

24. schema di contratto
30. elaborati grafici OC - planimetria stato attuale - tavola A - Interventi 6,7,8
31. elaborati grafici OC - planimetria stato attuale - tavola B - Interventi 4,8
32. elaborati grafici OC - planimetria stato attuale - tavola C - Interventi 2,7
33. elaborati grafici OC - planimetria stato di progetto - tavola A - Interventi 6,7,8
34. elaborati grafici OC - planimetria stato di progetto - tavola B - Interventi 4,8
35. elaborati grafici OC - planimetria stato di progetto - tavola C - Interventi 2,7
36. elaborati grafici OC - sezioni
37. elaborati grafici OC - profili
38. elaborati grafici OC - dettagli
40. elaborati grafici F - planimetria area di intervento
41. elaborati grafici F - planimetria stato attuale
42. elaborati grafici F - planimetria stato di progetto
43. elaborati grafici F - profilo altimetrico
44. elaborati grafici F - particolari costruttivi
50. elaborati grafici IE - quadro generale illuminazione pubblica
51. elaborati grafici IE - planimetria distribuzione impianti elettrici, FM ed illuminazione pubblica
52. elaborati grafici IE - planimetria distribuzione impianti speciali
53. elaborati grafici IE - planimetria distribuzione impianti elettrici, al servizio di e-Distribuzione
54. elaborati grafici IE - planimetria distribuzione impianti elettrici, al servizio di ENEL SOLE
60. piano di manutenzione F
61. piano di manutenzione IE
62. piano di manutenzione OC
63. piano di sicurezza e di coordinamento
64. cronoprogramma e quadro di incidenza della manodopera - all. A
65. analisi di valutazione dei rischi - all. B
66. stima dei costi della sicurezza - all. C
67. planimetrie di cantiere
68. fascicolo del fabbricato
70. elenco prezzi impianto F
71. analisi prezzi impianto F
72. computo metrico estimativo F
80. elenco prezzi IE
81. analisi prezzi IE
82. computo metrico estimativo IE
90. elenco prezzi OC
91. analisi prezzi OC
92. computo metrico estimativo OC
93. quadro economico

ELABORATI DI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE – INTERVENTI 2, 4, 6, 7 E 8 CUP C37B22000360005

- 02 ET-I-02 Relazione tecnico-descrittiva
- 03 EG-I-01 Rete Idrica - Planimetria generale stato attuale e di progetto
- 04 EG-I-02 Fognatura Nera - Planimetria generale stato attuale e di progetto ;
- 05 EG-I-03 Rete Idrica - Planimetria di progetto Lotto di completamento
- 06 EG-I-04 Fognatura Nera - Planimetria di progetto Lotto di completamento
- 07 EG-I-05 Fognatura Nera - Profili Altimetrici Lotto di completamento
- 08 EG-I-06 Sezioni di Scavo e Ripristino
- 09 EG-I-07 Schema pozzetti e allacci rete idrica
- 10 EG-I-08 Schema pozzetti e allacci fognatura
- 11 EG-I-09 Fognatura Nera - Particolari allacci temporanei varie
- 12 EE-I-01 Elenco prezzi unitari
- 13 EE-I-02 Computo metrico estimativo
- 14 EE-I-03 Incidenza della manodopera
- 17 ET -I-03 Disciplinare tecnico
- 18 ETO01 Piano di manutenzione dell'opera

Costituiscono documenti di coordinamento integrativi dei due progetti oltre al presente Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa (23) anche:

24. schema di contratto

63. piano di sicurezza e di coordinamento
 64. cronoprogramma e quadro di incidenza della manodopera - all. A
 65. analisi di valutazione dei rischi - all. B
 66. stima dei costi della sicurezza - all. C
 67. planimetrie di cantiere
 68. fascicolo del fabbricato
- Patto di integrità del Comune di Follonica

La piattaforma Start è accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di gara. Al suddetto indirizzo sono disponibili istruzioni e manuali di guida.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Unica Appaltante Provincia di Grosseto: <http://www.provincia.grosseto.it>, sulla piattaforma Telematica Regione Toscana (START) (accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>)

2.2 Chiarimenti

Le richieste di informazioni e chiarimenti relative alla presente procedura di gara devono essere formulate attraverso la Piattaforma Telematica START nell'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla gara. Le richieste dovranno essere formulate fino a 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico START e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") indicato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri. L'operatore economico è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO, DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO:

L'appalto ha per oggetto i lavori di Riqualficazione del Quartiere Senzuno, l'ambito di intervento è quello di Via Mentana, Via Spiaggia di Levante Ovest (Intervento 2), Via della Repubblica Est (Intervento 4) Via Curtatone, Via Montanara e Piazzetta Vespucci (Intervento 6); Via Vespucci, Via Pisa, Via Firenze, Via Siena, Via Spiaggia di Levante Est (Intervento 7); Via Palermo, Via Livorno, Via Pistoia, Via Arezzo, Via Lucca (Intervento 8). L'intervento prevede la demolizione delle attuali pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, dei marciapiedi in mattonelle di cemento, calcestruzzo architettonico e bitume, la realizzazione di nuovi sottoservizi per la fognatura bianca e pubblica illuminazione, le canalizzazioni per il successivo passaggio (questo escluso) dei cavi elettrici di e-distribuzione ed Enel Sole e fibra. La realizzazione delle nuove pavimentazioni in calcestruzzo architettonico bocciardato, in pavimentazione naturale e in conglomerato bituminoso, la pubblica illuminazione, gli arredi e la piantumazione delle essenze arboree.

All'interno dell'intervento è prevista, secondo il progetto esecutivo redatto da gestore del Servizio Idrico Integrato Acquedotto del Fiore S.p.a. la sostituzione delle reti dell'acqua potabile e della fognature delle acque reflue. Il progetto dell'Acquedotto del Fiore non è un intervento PNRR.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all'oggetto, alla tipologia e alle prestazioni relativi all'appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui alla Parte Terza del presente Capitolato.

I lavori come sopra individuati devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do no Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e resilienza.

Pertanto per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzerà la Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

La scheda sopra menzionata contiene tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto l'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntuale

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 4.443.609,41 (euro quattromilioniquattrocento-quarantamilatrescentonove/41), Iva esclusa di cui:

€ 4.219.172,83 (euro quattromilioniduecentodiciannovemilacentrosettantadue/83) per lavori soggetti a ribasso;

€ 224.436,58 (euro duecentoventiquattromilaquattrocentotrentasei/58) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito "a misura" ed è stato calcolato applicando il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – provincia di Grosseto – Anno 2023

L'importo dei lavori è suddiviso secondo quanto di seguito specificato:

Intervento 2 (Via Mentana Via Spiaggia di Levante Ovest) CUP C33D20004990001 €643.567,59 oltre €34.234,22 per oneri di sicurezza

Intervento 4 (Via della Repubblica Est) CUP C33D20005010001 €427.076,61 oltre €22.718,11 per oneri di sicurezza

Intervento 6 (Via Curtatone, Via Montanara e Piazzetta Vespucci) CUP C33D20005030001 €285.098,09 oltre €15.165,64 per oneri di sicurezza

Intervento 7 (Via Vespucci, Via Pisa, Via Firenze, Via Siena, Via Spiaggia di Levante Est) CUP C33D20005040001 €1.233.831,48 oltre €65.632,99 per oneri di sicurezza

Intervento 8 (Via Palermo, Via Livorno, Via Pistoia, Via Arezzo, Via Lucca) CUP C33D20005050001
 €.872.193,96 oltre €.46.395,88 per oneri di sicurezza
 Sostituzione condotte idriche e fognarie (su Progetto di Acquedotto del Fiora) CUP C37B22000360005
 €.757.405,10 oltre €.40.289,75 per oneri di sicurezza

Il costo della manodopera è stimato in €.832 195,24

3.3 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 61 del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

OPERE GENERALI	<i>importo</i>	%	<i>Cl</i>
OG 3 (prevalente) STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEREOPORTUALI	€. 2.430.196,01	54,69	IV
OPERE GENERALI	<i>importo</i>	%	<i>Cl</i>
OG 6 (scorporabile) ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI <u>IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE</u>	€. 1.670.033,42	37,58	III/bis
OPERE GENERALI	<i>importo</i>	%	<i>Cl</i>
OG 10 (non scorporabile) IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€. 343.379,98	7,73	II

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire direttamente le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG3 in misura prevalente e dunque per una percentuale superiore al 50%.

Con tale prescrizione l'Ente committente intende garantire un migliore risultato finale, nonché una migliore gestione dell'appalto in relazione a: ottimizzazione dei tempi di esecuzione, gestione interferenze con i sottoservizi per i quali devono essere presi accordi preventivi all'esecuzione dei lavori con i rispettivi enti gestori e che richiedono particolare attenzione e perizia affinché non vengano arrecati danni agli impianti esistenti, attenta e meticolosa organizzazione per limitare i disagi dovuti a interruzioni dei servizi, modifiche della viabilità, gestione degli accessi alle proprietà private ed alle attività produttive.

La categoria OG10 di importo SUPERIORE a €.150.00,00 e inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto è completamente subappaltabile a operatori in possesso della relativa qualificazione.

3.4 DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è fissata in giorni 838 (ottocentotrentotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa. La consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipulazione del contratto e dopo l'aggiudicazione efficace del lavoro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della L. n. 108 del 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

3.5 LUOGO DI ESECUZIONE

L'area di interesse è interamente ubicata all'interno del Comune di Follonica. In particolare, gli interventi riguardano una parte del quartiere di Senzuno così come meglio individuati negli allegati elaborati tecnici.

4. MODIFICHE CONTRATTUALI

Il Contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Le modifiche non possono, comunque, alterare la natura generale del contratto.

Qualora si rendesse necessario redigere una modifica contrattuale e/o una perizia di variante l'Ente committente provvederà ai sensi e con le modalità di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. a), l'Ente committente si riserva di affidare all'appaltatore le seguenti lavorazioni aggiuntive:

- Oneri di discarica per il conferimento per terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose, ovvero rientranti nei limiti imposti da Allegato 5 parte IV D.Lgs. 152/06, Tabella 1, colonna A, colonna B o non rientranti in colonna A, basato sulle analisi chimiche previste dal progetto. Per tali variazioni non è previsto un limite percentuale rispetto all'importo contrattuale.

- Solo posa in opera di cavidotti per esecuzione canalizzazione impianti elettrici e speciali.

Assistenza ed operazioni di predisposizione di scavi e rinterri nel caso si renda necessaria l'esecuzione di spostamento di sottoservizi da parte dei soggetti gestori.

- A tal proposito l'Ente committente si riserva di utilizzare le risorse economiche derivanti dall'eventuale ribasso d'asta esplicitato in sede di offerta ovvero eventuali ulteriori risorse economiche proprie di bilancio. L'eventuale modifica non sostanziale del contratto, così inquadrata sarà preceduta, da formale ordine di servizio, sostenuto da perizia di variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP. L'eventuale formulazione di nuovi prezzi, che si dovessero rendere necessari sarà effettuata previo specifico verbale di concordamento da formalizzare in contraddittorio tra stazione appaltante e appaltatore

5. REVISIONE PREZZI

I prezzi sono fissi ed invariabili, salvo quanto di seguito riportato:

I lavori oggetto dell'appalto possono essere oggetto di compensazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), per le voci di elenco prezzi che comprendono i materiali oggetto della rilevazione di cui al decreto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25;

La compensazione dei prezzi è esclusa, ai sensi del comma 5 del citato art. 29, per i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, da intendersi come i successivi 365 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 29, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 29 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'Appaltatore, a pena di decadenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 29, presenta istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 29, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma. Il Direttore dei lavori verifica sia l'effettivo rispetto dei tempi sia l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, da provarsi con adeguata documentazione quali le dichiarazioni di fornitori e subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Appaltatore stesso rispetto a quello dallo stesso documentato in riferimento alla data dell'offerta.

Nel caso in cui la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore consista in una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% dell'eccedenza stessa. Ove, invece, sia provata dall'Appaltatore una maggiore onerosità che consista in una variazione percentuale superiore a quella riportata nel medesimo decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso, per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 lett p) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrano nella definizione di operatori economici: imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile fra imprenditori individuali, anche artigiani; società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi; consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi; aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E).

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- alle imprese consorziate, per le quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concorrono, di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai consorzi è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziate diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziate. Inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Relativamente all'eventuale presenza di impresa cooptata, che dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quest'ultima dovrà presentare il DGUE e potrà eseguire i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, ma non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto, né può subappaltare o dichiarare di affidare a terzi la quota dei lavori che assume.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione, prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell'operatore riunito, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

CLAUSOLE PNRR

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) Ai sensi dell'art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall'art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari all'1 per 1000 dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- c) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall'art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari all'1 per 1000 dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- d) Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, salvo deroghe ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.

68, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Il concorrente si deve impegnare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 4, L.108/2021, nel caso in cui, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali, fosse necessaria l'assunzione di personale di supporto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico e rilasciare le dovute certificazioni al momento dell'emissione di ogni SAL, nel rispetto delle specifiche linee guida ministeriali. (adempimenti DSNH si veda elaborato tecnico 15 "relazione DNSH").

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del pag.10 clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. Per la violazione del

rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui all'articolo 21 del presente disciplinare.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata:

- per la categoria OG3 Classifica IV o superiore
- OG 6 Classifica III Bis o superiore
- OG 10 Classifica II o superiore

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso delle attestazioni SOA in Categoria O6 Classifica III Bis o superiore e in Categoria OG10 Classifica II o superiore, lo stesso dovrà necessariamente, pena l'esclusione:

- costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della relativa qualificazione ovvero, alternativamente dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tali categorie per intero;
- ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del citato D. Lgs., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del lavoro da affidare. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DPR 207/2010 e smi, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per le categorie OG3 classifica IV

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni di rete e G.E.I.E, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Per i suddetti soggetti il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti di qualificazione, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, deve risultare dai requisiti maturati in proprio, a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici, ai sensi dell'art. 94 del

D.P.R. n. 207/2010, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

11. PASSOE

Viene rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 464 del 27/07/2022, previa registrazione *on line* al "servizio FVOE" sul sito web dell'Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura.

Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Tale documento deve essere presentato sulla piattaforma Start e firmato digitalmente dall'operatore monosoggettivo o da tutti componenti in caso di R.T.; fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa da luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato; in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria dovrà essere inserita nel PASSOE che sarà incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

12. CONTRIBUTO ANAC

L'operatore economico è tenuto ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022, *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023"*.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico viene escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice. Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'operatore economico ausiliario che quello ausiliato. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 89 del Codice in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti con l'Amministrazione.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

14. SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO

È ammesso il subappalto con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente, ai sensi del comma 4, lett c) del succitato art. 105 deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il RUP, per le caratteristiche proprie del presente appalto, ha stabilito che l'aggiudicatario dovrà eseguire direttamente le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG3 in misura prevalente e dunque per una percentuale superiore al 50%.

Le categorie OG 6 e OG10 sono completamente subappaltabili a operatori in possesso della relativa qualificazione dimostrabile anche con i requisiti ex art.90 del D.P.R. 207/2010 e abilitati ai sensi del DM 37/2008.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- b) L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere ed a controllare che i piani operativi di sicurezza dei subappaltatori siano compatibili tra loro e coerenti con quello dell'impresa appaltatrice. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'esecutore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziarla ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analogha dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subappaltare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Tale termine può essere ridotto della metà in caso di prestazioni affidate per importo inferiore a 100.000 euro o al 2% dell'importo del contratto.

L'affidatario comunica all'Ente committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Ente committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11/09/2020 n.120, come modificata dalla L.108/2021, procedendo all'esclusione automatica, di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

16. CAUZIONI E GARANZIE

L'operatore economico dovrà presentare, in sede di presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria. DA EMETTERE A FAVORE DEL COMUNE DI FOLLONICA, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente ai sensi di quanto disposto dall'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. L'importo della garanzia, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. E' inoltre prevista la riduzione del 50% dell'importo della garanzia nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, sarà invitato dal Comune di Follonica a presentare:

- garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell'importo stimato del lavoro. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Follonica.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti come sopra specificati.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Gli Enti committenti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Gli Enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

- polizza assicurativa, ai sensi dell'art.103 comma 7 del Codice, l'affidatario è obbligato a stipulare e consegnare alla SA almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del lavoro.

In caso di inosservanza dei termini sopra indicati l'esecutore verrà dichiarato decaduto e sarà provveduto all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. Contenuto della Polizza di cui al comma 1 (C.A.R.). La polizza (CAR) dovrà tenere indenne l'Ente committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi. Deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Detta polizza deve essere contratta con le seguenti modalità.

Contraente: Appaltatore.

Assicurato: Comune di Follonica

Durata: La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore del Comune di Follonica e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla consegna fino a 24 ore dopo l'emissione del certificato regolare esecuzione finale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione. In caso di sospensione o proroghe dei lavori comunicarsi a cura dell'appaltatore (contraente), la Società assicuratrice si impegna a prorogare, per equivalente periodo, il termine di copertura assicurativa e ad aggiornare la somma assicurata. (Clausola da indicare espressamente nella polizza). Entro il periodo di quindici giorni che precedono la scadenza della polizza, dovrà essere presentato il rinnovo della stessa; in caso di non rinnovo, saranno sospesi i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori, oltre le normali penali di legge.

Somme assicurate: Per i danni subiti dall'Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori:

- per impianti e opere oggetto dell'appalto: importo contrattuale compreso Iva
- per impianti e opere preesistenti € 500.000,00
- per costi di demolizione e sgombero € 500.000,00

La polizza deve contenere anche l'assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo di 500.000 euro.

La polizza avrà validità dalla data di consegna dei lavori all'emissione del collaudo tecnico-amministrativo e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione oppure non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori per i quali è previsto il collaudo tecnico-amministrativo.

La polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema Tipo 2.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022, con le condizioni, esclusioni e specifiche in esso contenute.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art.48 comma 5 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6 del Codice le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Follonica è da ritenersi nulla ed inefficace

La Società assicuratrice si impegna a non consentire alcuna variazione o riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso scritto dell'Ente committente. (Clausola da indicare espressamente nella polizza).

La Società assicuratrice si impegna a non avvalersi, fino alla data di scadenza del vincolo contrattuale, della facoltà di disdire o sospendere il contratto di assicurazione, se non con il consenso scritto

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

Per partecipare all'affidamento dei lavori in oggetto dovrà essere inserita nella piattaforma telematica START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine del 06/06/2023 alle ore 09:00** la seguente documentazione (*in base alla tipologia societaria del partecipante*):

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico START. A tal fine l'operatore economico, dopo essersi identificato sulla suddetta piattaforma, dovrà accedere allo spazio dedicato alla presente procedura, compilare il form on line, firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema ed inserire nel sistema il suddetto documento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nell'apposita sezione del form on line, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data del Bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.):

la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del Bando di gara;

per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Si precisa che nell'ipotesi in cui il raggruppamento e il consorzio non siano ancora stati costituiti, detta dichiarazione dovrà essere contenuta nello stesso documento recante l'impegno a costituire il raggruppamento o il consorzio; mentre nell'ipotesi di raggruppamento o consorzio già costituiti la sopra citata dichiarazione dovrà essere contenuta all'interno dell'atto costitutivo del raggruppamento o del consorzio, con cui è stato conferito mandato a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio.

ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

1. firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita;
2. inserire la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) E c) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve:

compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente "Domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio, se della tipologia di cui alla lett. b) o alla lett. c), dell'articolo suddetto; firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema.

COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale del servizio che eseguiranno.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di documento di gara unico europeo, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale, di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle *Linee guida per la compilazione del modello di formulario del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)* approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27/7/2016.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., già indicati nella Domanda di Partecipazione.

Tale documento deve essere compilato, nelle parti pertinenti rispetto alla tipologia del presente appalto, a cura dei seguenti soggetti:

concorrente partecipante come impresa singola;

ogni componente del RTI;

consorzio e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, qualora il consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto;

ogni componente del G.E.I.E;

impresa ausiliata e ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., o di avvalimento ex art. 110, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

impresa cooptata.

Una volta firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, il documento dovrà infine essere inserito nel sistema START.

A.4) DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI CUI ALLA L.190/2012 E S.M.I.

Tale dichiarazione, in caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. dovrà essere rilasciata da tutte le imprese partecipanti; in caso di consorzi di cui all'art. art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere rilasciata dal Consorzio e dall'impresa/e esecutrice/i.

A.6) PASSOE

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il PassOE rilasciato dal servizio AVCPass contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il G.E.I.E. e delle eventuali imprese ausiliarie ed essere inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il documento deve contenere l'elenco di tutte le consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPass, dovrà accedere al sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, selezionare l'apposito link: AVCPass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.

A.7) RICEVUTA ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo di € 165,00 (euro centosessantacinque/00), da versare, entro la data di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022, *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023"*, con le seguenti modalità:

versamento on line, collegandosi al "Servizio di riscossione", raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione";

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 3195950, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 05T010301430000003195950), (BIC: PASCITMGR0), intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

A.7) CAUZIONE PROVVISORIA DA EMETTERE A FAVORE DEL COMUNE DI FOLLONICA con le modalità di cui all'articolo 16 del presente disciplinare di gara.

A.8) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.D. WHITE LIST) (RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, rientrando le lavorazioni oggetto del presente appalto tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. 1 comma 53 della Legge 190/2012. Il possesso di detto requisito potrà considerarsi assolto anche mediante dichiarazione di aver regolarmente inoltrato la richiesta di iscrizione alla competente Prefettura, come da apposito modello allegato.

A.9) DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI EX ART. 47 D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021

A.10) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO (AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)

A.11) DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ SPECIFICHE PER PROGETTI PNRR, DEL DNSH E DEI PRINCIPI TRASVERSALI

A.12) DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI EX ART. 47 D.L 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/20216

A.13) COMUNICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI DEL CONCORRENTE

A.14) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E. GIÀ COSTITUITI:

Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI, o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire su START a cura dell'impresa mandataria abilitata ad operare sul sistema.

IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E. COSTITUENDI:

Dichiarazione contenente l'impegno di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la specifica che, in caso di aggiudicazione le mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, da inserire su START a cura dell'impresa indicata come mandataria abilitata ad operare sul sistema.

IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE b) E c) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.:

Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.

Tale modello, analogamente a quanto previsto per il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

IN CASO DI AVVALIMENTO:

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 89 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione

dell'impresa ausiliaria. La stessa dovrà essere compilata in conformità all'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse ausiliate.

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.

La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.

Contratto di avvalimento di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare a pena di nullità:

- la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento potrà essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

IN CASO DI FALLIMENTO LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del comma 6 del R.D. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del R.D. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

La suddetta partecipazione è autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Tale autorizzazione consente la partecipazione alla gara, previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state autorizzate a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici e indicare gli estremi dell'autorizzazione.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 110, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le imprese già ammesse a concordato preventivo, l'ANAC può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186-bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

Nelle suddette ipotesi di cui all'art. 110, commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa ausiliata dovrà allegare alla documentazione amministrativa i seguenti documenti:

Relazione di un professionista indipendente, ai sensi dall'art. 186-bis, comma 5 del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile il

documento originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista;

Contratto di avvalimento, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., da compilare tramite l'apposito modello, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio apposito.

IN CASO DI COOPTAZIONE:

Dichiarazione impresa cooptata sottoscritta con firma digitale, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara. La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, la scheda dovrà essere inserita sulla piattaforma START a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.9) PATTO D'INTEGRITA' DEL COMUNE DI FOLLONICA

da inserire nell'apposito spazio, sottoscritta per accettazione con firma digitale:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
- consorzio e impresa consorziata esecutrice.

A.10) Copia fotostatica leggibile del documento d'identità in corso di validità, di tutti coloro che sottoscrivono il DGUE (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000). Nel caso di documento scaduto, l'interessato dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, in fondo alla copia del documento stesso, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. In mancanza della dichiarazione si procederà ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R 445/2000.

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, determinata mediante unico ribasso percentuale, deve essere formulata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del form on line "Offerta Economica", indicando il ribasso percentuale, con 3 (tre) cifre decimali, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

Secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel form on line il concorrente deve specificare, in fase di offerta, l'importo dei propri costi della manodopera. Devono inoltre essere indicati gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta, che verrà qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, con cui è stato

conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

18. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il seggio di gara sarà presieduto dal Dirigente della SUA Provincia di Grosseto, responsabile del presente procedimento amministrativo, assistita da due testimoni di cui uno assume le funzioni di segretario verbalizzante. Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Le sedute del seggio di gara sono pubbliche, gli operatori economici potranno partecipare in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom Cloud Meeting in modalità telematica, collegandosi tramite il link che verrà loro comunicato.

Si specifica che l'art. 58 del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non prescrive alcuna fase pubblica di gara ed è ragionevole ritenere che la *ratio legis* sia da ravvisarsi nell'evoluzione tecnologica, nell'uso cioè di piattaforme elettroniche che permettono di assicurare alle Stazioni appaltanti di condurre una gara assicurando a sé ed ai concorrenti l'intangibilità del contenuto delle offerte (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico) e la "tracciatura" di ogni operazione di gara eseguita.

La prima seduta pubblica si terrà presso l'Area Amministrativa – piazza dei Martiri d'Istia, 1 – 58100 Grosseto – 3° piano – **il giorno 06/06/2023 alle ore 09:30.**

La SUA della Provincia di Grosseto, su indicazione dell'Ente committente, si avvarrà della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, come meglio specificato di seguito, procedendo alla verifica e valutazione della documentazione amministrativa dei soli due concorrenti che hanno presentato la migliore offerta. Infine procede all'eventuale verifica dell'anomalia.

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale degli offerenti.

Il seggio di gara procederà, sulla piattaforma START, tramite collegamento telematico, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La procedura di gara si svolgerà nel modo seguente:

- 1) si aprono le offerte economiche verificandone la regolarità formale;
- 2) si procede all'esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;
- 3) si richiede al sistema di calcolare la soglia di anomalia dell'offerta e di procedere all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ad invitare gli operatori economici ad una gara al ribasso entro il limite dell'anomalia con riserva di effettuare il sorteggio ove permanga l'*ex aequo*.

All'esito della fase di apertura della busta contenente le offerte economiche, il seggio di gara procederà, in relazione ai soli due soggetti che ha presentato le migliori offerte, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi nell'arco della giornata individuata per l'apertura delle offerte, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo comunicazione scritta tramite la piattaforma START.

In seguito il seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base di gara e a redigere apposito verbale.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è soggetta all'approvazione dell'organo competente.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente committente resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, la stazione unica appaltante procede ad effettuare i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità, fatti salvi i requisiti non inclusi nella banca dati.

In caso di esito negativo del controllo si procederà:

all'esclusione del soggetto dalla procedura ed alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

ad individuare il nuovo miglior offerente.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. 38/2007, la stazione unica appaltante, prima dell'aggiudicazione efficace, provvede a controllare il rispetto da parte dell'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;

la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;

l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione unica appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale è condizione per l'aggiudicazione efficace.

La SUA, verificata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudica l'appalto. A decorrere dalla determina di aggiudicazione, procede inoltre, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La SUA si riserva la facoltà di ritirare in autotutela la procedura di gara, anche qualora questa sia giunta alla fase di aggiudicazione, fino a che il contratto non sia stato stipulato, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di mutamento della situazione di fatto.

La SUA provvede a trasmettere la Determina di aggiudicazione e copia integrale del fascicolo di gara all'Ente committente, il quale procederà agli adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

In fase di verifica della documentazione amministrativa, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, con esclusione dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le suddette richieste di regolarizzazione avvengono mediante richiesta ai concorrenti ai quali viene assegnato un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, si procede, alla esclusione del concorrente dalla procedura.

20. STIPULA DEL CONTRATTO E RIMBORSO SPESE

La stipulazione del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro sessanta (60) giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e sottoscritto con il Comune di Follonica.

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sulla GURI, su n.1 quotidiani locali e su n. 1 quotidiani nazionale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione contraente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute.

21. PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dello 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Amministrazione Comunale di Follonica avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore sopra detti, quando si verificano danni a terzi, ai Comuni o all'Amministrazione comunale di Follonica stessa per effetto i abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui ai punti precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Qualora l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale dello 1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50, comma 4, L. 108/2021, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni che verranno comunicati alla SUA e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della SUA e/o in adempimento del contratto. Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. La SUA rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto (art.37, paragrafo 7, del Regolamento UE n.679/2016) è l'Avv. Chiara Frangione (DPO@provincia.grosseto.it), titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla

materia.

23. RESPONSABILITA' E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Romagnoli

Il Responsabile del Procedimento di gara è la Dr.ssa Silvia Petri

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Fermi i divieti e le ipotesi di differimento dell'accesso previste dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Si precisa che la SUA, a seguito di richiesta da inviare tramite PEC all'indirizzo: provincia.grosseto@postacert.toscana.it, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva la possibilità di risolvere le eventuali controversie mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 C.C., o accordo bonario ai sensi dell'art. 205, le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto sono devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria di Grosseto ai sensi dell'art. 20 del CPC, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie di cui all'art.120 del codice del processo amministrativo. La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 209 del Codice.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto d'Integrità dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Follonica.

26. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Nel caso di offerte uguali l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Con decreto presidenziale n.49/2022 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., dei contratti pubblici. L'aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l'eventuale atto di cessione è nullo.

L'offerta o la documentazione non conformi a quanto previsto dal presente Disciplinare, offerta sostitutiva o aggiuntiva alla precedente, comportano l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate. I concorrenti non potranno chiedere alla SUA la restituzione della documentazione presentata in sede di offerta.

La SUA si riserva la facoltà di sospendere ed annullare in qualsiasi momento, in via di autotutela, la procedura per l'aggiudicazione, oltre alla facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di alcuna pretesa, indennizzo e/o risarcimento.

27. RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Via Ricasoli n.40 – Firenze (Fi), con le modalità di cui al DL. Lgs.10/2010 e s.m.i.

28. NORME DI RINVIO

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Disciplinare, nei Capitolati e nel bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

L'esito della gara dopo l'aggiudicazione efficace sarà pubblicato sulla G.U.R.I. su due quotidiani, uno nazionali ed uno locali, e sul sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Grosseto, 18/05/2023

Il Dirigente
della Stazione Unica Appaltante
Dr.ssa Silvia Petri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto".

Il procedimento amministrativo è di competenza della SUA della Provincia di Grosseto – Responsabile del presente procedimento Dott.ssa Silvia Petri – Ufficio Appalti– Grosseto P.zza dei Martiri d'Istia n. 1, che opera per conto del Comune di Follonica